



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Teresa Danieli ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **338/2021** promossa da:

_____ con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO MAURIZIO , elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DISCEPOLO MAURIZIO

ATTORE/I

contro

REGIONE MARCHE (C.F. 80008630420), con il patrocinio dell'avv. COSTANZI PAOLO,
elettivamente domiciliato in P.ZZA CAVOUR, 23 null 60121 ANCONA presso il difensore avv.
COSTANZI PAOLO

CONVENUTO/I

Conclusioni delle parti

parte attrice ha concluso: “si confida nell’ accoglimento della domanda formulata in citazione e nella reiezione della richiesta avversaria; solo in via assolutamente subordinata e salvo gravame, si chiede che la pretesa restitutoria sia limitata in ragione dell’ importo di € 33.600 che la Regione Marche avrebbe dovuto altrimenti corrispondere al nucleo familiare dei sigg.ri _____ a titolo di indennità alloggiativa”

parte convenuta ha concluso: “si chiede: - Il rigetto della domanda formulata dall'attrice. - In via riconvenzionale, la declaratoria che la società attrice è tenuta alla restituzione della somma di euro 123.600,00 (IVA inclusa), indebitamente percepita con conseguente condanna della stessa al pagamento in favore della Regione Marche del predetto importo, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”

Motivi della decisione

Dati per conosciuti i fatti di causa, si osserva quanto segue.

_____, in persona dei suoi titolari _____, ha riassunto avanti al Tribunale il procedimento già incardinato avanti al TAR Marche – dichiaratosi incompetente- volto al riconoscimento del diritto alla corresponsione della somma di € 20.280,00 quale contributo per l'alloggiamento presso la propria struttura alberghiera della famiglia _____ in seguito agli eventi sismici del 2016.

La Regione si è opposta ed ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione delle somme già corrisposte – pari a € 123.600,00- asseritamente erogate in carenza dei presupposti di legge.

In base alla O.C.D.P.C. n. 394 del 19/09/2017, i nuclei famigliari rimasti privi di propria abitazione in seguito agli eventi sismici dell'agosto/ottobre 2016 avevano la possibilità di trovare ospitalità o presso strutture alberghiere o presso abitazioni autonomamente scelte. Nel primo caso era prevista l'erogazione di una indennità comprendente anche i servizi accessori (quali pulizie, igiene, e vitto) nel secondo caso un contributo (c.d. CAS, contributo di autonoma sistemazione, art. 3 OCDPC n. 394) pari a 700,00 mensili per nucleo familiare di tre persone.

La Regione Marche, ritenendo illegittimo il comportamento dei sigg.ri _____, ha richiesto la restituzione delle somme erogate per il mantenimento del nucleo familiare, disponendo anche che il bar-ristorante non percepisse l'ulteriore somma di € 18.360,00 computata per il periodo 01.09.19-31.01.20.

La società attrice si è opposta assumendo che alcuna disposizione legislativa prevedeva esplicitamente il divieto per i gestori delle strutture recettive di ospitare il proprio nucleo familiare, e che la Regione era perfettamente a conoscenza delle circostanze, avendo ottenuto l'autorizzazione verbale della Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Pioraco.

In ordine ai fatti dedotti, vanno premesse due considerazioni: la prima è che *“l'art. 3 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 388/2016 riconosce ai soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione principale a causa del sisma 2016 un vero e proprio diritto soggettivo alla percezione del contributo in parola”* (così il T.A.R. Marche Ancona, Sez. I, con la sentenza 05/10/2018, n. 644, rifacendosi ad una consolidata giurisprudenza in materia); la seconda è che il rapporto che legava la Regione Marche al _____ è un contratto siglato in data 06.12.16.

Trattandosi di fattispecie contrattuale di tipo privatistico (tanto che il TAR ha declinato la propria competenza a favore dell'AGO) vanno applicati i normali criteri ermeneutici previsti dal codice civile. Quindi, in primo luogo va verificato sulla base di cosa si assume violato il rapporto contrattuale da parte della Regione, la quale lamenta sostanzialmente la violazione del principio di buona fede e la sussistenza di un indebito arricchimento, avendo a suo dire i sigg.ri _____ approfittato

della situazione per lucrare un illecito guadagno, non avendo informato la Regione del fatto che essi stessi erano ospiti del loro albergo.

Nessuna prova però viene portata di detta circostanza: in particolare anzi vi sono due fatti che militano a favore della buona fede degli attori.

La prima è che questi hanno debitamente informato la Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Pioraco, _____, del fatto che avrebbero occupato due stanze del loro albergo (la circostanza –dedotta in citazione- non è stata specificamente contestata dalla controparte e va data per accertata ex art. 115 cpc); la seconda è che –accedendo ed utilizzando il sistema CohesionWorkPA- gli attori si sottoponevano al controllo del Comune e della Regione per tutto quello che riguardava l'ospitalità prestata: ora, essendo provato *per tabulas* che i nominativi degli attori e della loro figlia erano inseriti negli elenchi degli ospiti, ed essendo preciso dovere del Sindaco -e, tramite esso, della Regione- di svolgere ogni attività di controllo (come previsto dall'art. 4 lett. b del contratto), gli Enti non possono dolersi ora di quanto dedotto in atti.

Infatti, i Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni rese e ad erogare i contributi, salva la ripetizione di quanto pagato all'esito degli accertamenti di competenza, da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola (requisiti identificabili con l'inagibilità della propria abitazione e l'assenza di strutture di accoglienza alternative).

Era pertanto onere del Comune e della Regione di non accettare nella struttura i _____, tramite il diniego di validazione del Sindaco, che sicuramente –vista la ridotta popolazione di Pioraco- ben conosce gli attori e ben poteva pertanto segnalare il loro nominativo alla Regione.

Il non averlo fatto costituisce implicita accettazione dell'inserimento della famiglia nella struttura alberghiera con tutte le conseguenze contrattualmente previste.

Inoltre, non vi è dubbio che all'interno del contratto (e nella normativa di riferimento) non v'è nulla che impedisca ai gestori di alberghi di ospitare il proprio nucleo familiare, sicchè non può essere richiesto ai _____ di tenere un comportamento non previsto dagli accordi presi.

Sostiene la Regione che gli attori avrebbero potuto/dovuto chiedere l'assegnazione di un CAS (contributo di autonoma sistemazione), ma ciò avrebbe comportato l'utilizzo dell'albergo quale abitazione privata, e non quale struttura aperta al pubblico (che comporta la condivisione con gli altri ospiti delle zone comuni e la perdita di buona parte della propria intimità domestica), cosa ovviamente impossibile, vista la necessità di ospitare anche altri terremotati.

In conclusione, si ritiene che il comportamento dei sigg.ri _____ sia stato improntato alla buona fede e che nulla possa essere loro imputato in relazione all'esecuzione del contratto siglato il

06.12.16 con la Regione Marche. In conseguenza risultano dovute agli attori tutte le somme maturate fino al 17.03.2020 (ivi compresi gli ultimi € 20.280,00) oltre agli interessi dalla domanda al saldo.

La domanda è quindi fondata e va accolta.

Va invece rigettata la domanda riconvenzionale di parte convenuta, per i medesimi motivi sopra evidenziati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PTM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine all'azione promossa da _____ nei confronti della Regione Marche, ritenuta la propria competenza, così dispone:

accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna la Regione Marche a pagare al _____, in persona dei suoi titolari _____ la somma di € 20.280,00 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;

rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto;

condanna la Regione Marche in persona del Presidente pro tempore alla refusione delle spese di lite del _____, liquidate in complessivi € 5.072,00 (di cui € 875,00 per fase di studio, € 740,00 per fase introduttiva, € 1.600,00 per fase istruttoria, € 1.620,00 per fase decisoria, € 237,00 per spese) oltre accessori di legge.

Così deciso ex art. 281 sexies cpc in Ancona, in esito all'udienza del 11.04.22, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante.

Depositata alle ore 14.45

il GOP dott. Maria Teresa Danieli